

REGOLAMENTO

per l'uso della pista e degli altri impianti
da parte di terze persone

Chiunque acceda al Velodromo (pubblico, atleti, allenatori, etc.) deve conoscere e rispettare il presente regolamento.

Sono parte integrante di questo regolamento:

- **la DICHIARAZIONE LIBERATORIA (allegato A);**

Art.1: Ambito di applicazione.

Il velodromo "Pier Giovanni Mecchia" di Portogruaro (VE), di cui è proprietario il Comune di Portogruaro e gestore la società A.S.D. Velodromo "Mecchia" con sede in Portogruaro, Viale Cadorna 20, ha le seguenti finalità:

- gestire il velodromo utilizzando, incrementando e sviluppando le relative attrezzature, nonché, tutte le attività ed i servizi connessi e dipendenti;
- organizzare e promuovere manifestazioni e/o altre attività sportive, con particolare riferimento all'attività ciclistica e a questa connesse, in campo nazionale ed internazionale;
- organizzare e gestire la pubblicità sia per propri interessi sia per conto di terze persone;
- il presente regolamento disciplina l'ingresso al Velodromo e l'uso degli impianti che possono essere concessi a terzi in base a limiti di periodi e di orari stabiliti dalla Direzione, all'osservanza del medesimo regolamento ed al pagamento delle relative tariffe;

Le tabelle delle tariffe, degli orari ed ogni altra disposizione data dalla Direzione del Velodromo, esposte nel sito del Velodromo e sulla sua Pagina Facebook, costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Art.2: Ingresso al Velodromo

L'ingresso di persone al Velodromo dovrà avvenire esclusivamente negli orari stabiliti dalla Direzione ed esclusivamente in presenza di personale addetto dell'Organizzazione.

Non sono ammessi all'interno del Velodromo i ragazzi di età inferiore ad anni 13 (Cat. Giovanissimi) non accompagnati;

Art.3: Comportamento all'interno del Velodromo.

Le persone entrate al Velodromo sono tenute a:

- osservare scrupolosamente ed in ogni sua parte il presente regolamento;
- evitare ogni comportamento che possa costituire pericolo per la propria e/o l'altrui incolumità; in particolare, ed esclusivamente a scopo esemplificativo, è assolutamente vietato:
 - l'accesso alla pista da parte di soggetti non autorizzati;
 - prendere posizione sul prato interno della pista.
- rispettare il campo di calcio;
- introdurre cani e/o altri animali di qualsiasi genere ed entità;
- assolutamente provare i velocipedi in qualsiasi punto dell'impianto ad esclusione della pista;
- seguire, scrupolosamente, indicazioni e disposizioni date dalla Direzione, anche a mezzo dei suoi collaboratori;
- risarcire ogni tipo di danno provocato al Velodromo e/o ai suoi impianti da persone e/o veicoli che dovrà essere risarcito dal responsabile oppure dalla sua compagnia di assicurazioni il cui nominativo dovrà essere fornito senza ritardo.

Art.4: Tariffe

Per le tariffe si farà riferimento al sito www.surplace.it e/o alla Pagina Facebook del Velodromo.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato prima dell'inizio dell'uso della pista e degli impianti.

Art.5: Uso della pista

Oltre che per uso agonistico, nel qual caso valgono le norme emanate dalle rispettive federazioni (FCI etc...), la pista e gli impianti del Velodromo possono essere concessi in uso, limitatamente ai periodi ed orari stabiliti dalla Direzione, solo sotto l'osservanza del presente regolamento e previo pagamento delle tariffe relative, per una delle seguenti ragioni:

- a) svolgimento di manifestazioni sportive, aventi o meno carattere di competizioni;
- b) svolgimento di allenamenti, prove sportive, tecniche o di altro genere.
- c) L'uso della pista può essere negato dalla Direzione, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di motivazione.

Art.6: Promiscuità.

In relazione all'uso, di cui al punto b) dell'articolo 5 che precede, sono previste due differenti condizioni di utilizzo del Velodromo:

- a) con bicicletta da strada;
- b) con bicicletta da pista.

L'uso dell'uno o dell'altro mezzo comporta diversi atteggiamenti degli atleti, per l'assenza dei freni nelle biciclette da pista.

E' fatto quindi divieto formare gruppi promiscui di allenamento con le due tipologie di biciclette.

Art.7: Svolgimento degli allenamenti liberi.

Gli allenamenti liberi si svolgeranno di norma nei giorni di apertura del Velodromo, stabiliti dalla Direzione.

Gli atleti sono tenuti ad osservare, oltre alle precedenti disposizioni, anche quanto segue:

- a) i mezzi ammessi all'interno della pista devono circolare in senso antiorario, e' assolutamente vietato invertire il senso di marcia;
- b) il tecnico, a suo insindacabile giudizio, può, non vedendo condizioni di normalità e regolarità di sicurezza, sospendere gli allenamenti;
- c) il tecnico può, a suo insindacabile giudizio, rifiutare l'ingresso in pista oppure richiamare all'uscita dalla pista qualsiasi atleta che con la propria corsa possa creare disturbo o pericolo per se e per gli altri utenti della pista;
- d) la manutenzione della pista, causa la sua età, potrebbe essere momentaneamente carente, per ciò non sono da escludere banchine non perfettamente raccordate e/o pavimentazione non in perfette condizioni. In conseguenza di ciò, e' obbligo di ogni utente assicurarsi personalmente delle condizioni della pista;
- e) il gestore non garantisce, se non espressamente e preventivamente richieste, la presenza in occasione di giornate e/o turni di allenamento dei servizi riguardanti assistenza medica, antincendio, e la presenza di personale addetto;

Art.8: Obblighi degli atleti.

Gli atleti sono tenuti a:

- a) conoscere il presente regolamento ed uniformarsi allo stesso;
- b) sottoscrivere la dichiarazione liberatoria di cui all'allegato "A" del presente regolamento, e se minorenni farà sottoscrivere preventivamente ad almeno uno dei genitori esercenti la patria potestà, o in mancanza dall'organo tutelare competente per legge;
- c) indossare, il casco di protezione accuratamente allacciato, una divisa, guanti;
- d) ciascun conducente e' tenuto a verificare che il veicolo che intende utilizzare abbia le caratteristiche per l'utilizzo in pista, assumendosi a riguardo ogni responsabilità per eventuali incidenti e per conseguenti danni che potrebbero derivare alla propria persona e/o terzi ed alle cose di terzi, nonché alle strutture del Velodromo, rendendo libera da oneri materiali e morali il gestore e il personale addetto;
- e) seguire scrupolosamente le indicazioni del personale di servizio;
- f) evitare ogni comportamento idoneo a costituire pericolo per la propria o l'altrui incolumità; in particolare, ed esclusivamente a scopo esemplificativo, durante la guida e' assolutamente vietato:
 - rallentare improvvisamente se seguiti da altri ciclisti;
 - zigzagare e/o impennare e/o fermarsi di colpo;
 - effettuare cambi di direzione e/o traiettorie improvvisate;
 - utilizzare telefoni cellulari;

- utilizzare qualsivoglia apparato auricolare (musica, MP3, etc)
 - infastidire o ostacolare in ogni modo gli altri ciclisti o i loro accompagnatori;
- g) è fatto assoluto divieto camminare a piedi, anche per brevi tratti sulla pista o nelle immediate vicinanze della stessa o di fermarsi se non in caso di rottura del proprio mezzo;
- h) è tassativamente vietato mangiare e/o effettuare riparazioni all'interno della pista;
- i) in caso di uscita dalla pista o di sosta fuori pista, l'atleta, prima di rientrare in pista è tenuto a dare la precedenza a tutti i ciclisti che sopraggiungono;
- n) evitare di fermarsi nel caso si sia visto un incidente, anche se è un amico, spetterà al personale competente del velodromo e/o mezzi di soccorso intervenire;
- o) gli atleti sono tenuti a uscire dalla pista a velocità ridotta.

Art.9: Obblighi degli accompagnatori.

Le persone al seguito degli atleti ammessi in pista devono:

- a) rimanere nello spazio assegnato dalla Direzione all'interno della pista o al di fuori di essa;
- b) evitare ogni comportamento idoneo a costituire pericolo per la propria o l'altrui incolumità; in particolare, ed esclusivamente a scopo esemplificativo, e' assolutamente vietato:
- attraversare la pista quando e in corso un allenamento o un gara agonistica
 - ostacolare o infastidire in ogni modo gli altri atleti o i loro accompagnatori;
 - eseguire interventi di manutenzione, ristori o interventi di ogni genere alle biciclette, all'interno della pista;
- d) è fatto assoluto divieto di camminare a piedi, anche per brevi tratti, sulla pista o sulle immediate vicinanze della stessa;
- e) è fatto assoluto divieto di portarsi sulla pista o in prossimità della stessa, nelle zone interne ad essa, se non espressamente autorizzati dalla Direzione a suo insindacabile giudizio.

Art.10: Rottura della bicicletta.

In caso di problemi tecnici alla bicicletta, l'atleta, dovrà portarsi sulla fascia azzurra di riposo e successivamente sul tratto erboso interno alla pista. In tal caso dovrà accertarsi che non sopraggiungano altri atleti.

Art.12: Disposizioni finali.

Il gestore del Velodromo si riserva di aggiornare e/o integrare il presente Regolamento senza alcun preavviso, avendo la semplice affissione valore di immediata validità delle modifiche e/o delle integrazioni.

La violazione anche in parte di quanto sopra descritto può comportare, a carico dei trasgressori, l'immediato allontanamento dagli impianti del Velodromo.

Il presente regolamento, aggiornato ad ogni sua successiva modifica e/o integrazione sarà affisso all'interno del Velodromo, con facoltà per chiunque di prenderne visione e/o di richiederne copia.

La Direzione Tecnica